

# **TI\_GERICHTE 17.2001.55 vom 31. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2001.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.55)

FR: TI\_GERICHTE 17.2001.55 du 31 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 17.2001.55 del 31 agosto 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Secondo il presidente della Corte, l'ammissione dell'accusato, che riconosceva di non avere scorto le due donne durante la manovra, denota chiara negligenza. Nella circolazione stradale il “non avere visto” non è una scusante a fronte di due persone che, per la loro età, dovevano necessariamente avere impiegato parecchi secondi per raggiungere la posizione in cui erano state investite, lasso di tempo durante il quale esse dovevano essere ben visibili. E ciò indipendentemente dalla questione di sapere se le due anziane fossero state urtate dopo avere attraversato la strada, come esse affermavano, o poco oltre la mezzeria, come pretendeva l'imputato. Del resto – ha continuato il presidente della Corte – il giudizio sulla negligenza del conducente non muterebbe nemmeno se le vittime fossero rimaste sempre confinate nell'angolo morto dei retrovisori, essendo compito dell'autista in tali casi scongiurare simili eventualità valendosi dell'aiuto di terzi. Ininfluyente era anche la asserita negligenza delle vittime. Certo, esse avevano dichiarato di non avere visto né udito l'autocarro in retromarcia, ma ciò non bastava per interrompere il nesso di causalità adeguata. Data l'età, le due donne non potevano avere attraversato la strada in modo repentino, ma dovevano essere state ben visibili durante i lunghi secondi del loro incedere. Non si ravvisava pertanto quel carattere di eccezionalità e di imprevedibilità suscettivo a far ritenere il comportamento delle vittime come unica causa dell'incidente (consid. 10).

### **E. 3**

Il ricorrente si sofferma dapprima sulla situazione generale del luogo in cui si è verificato l'incidente e descrive poi quella che definisce l'unica dinamica oggettivamente sostenibile dell'infortunio. Ribadisce che la causa del sinistro risiede unicamente nella grave negligenza delle due donne, le quali, sbucate da un fondo privato, si sono immesse sulla strada in diagonale quando egli stava già arretrando, con le luci di retromarcia accese, il segnale acustico inserito e la luce gialla in funzione sul tetto, senza controllare alcunché e camminando lentamente, onde l'inevitabile collisione che sarebbe accaduta anche se egli avesse prestato tutta l'attenzione possibile. A suo dire, il punto di impatto, poco oltre la mezzaria stradale, avvalorata tale ricostruzione.

### **E. 4**

L'art. 125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni cui è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3

CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sentenza del 22 marzo 2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 122 IV 23 consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).

#### **E. 5**

Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 14 consid. 3).

#### **E. 6**

L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente che si appresta a fare retromarcia di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza. L'art. 17 cpv. 1 ONC dispone che prima di accingersi a una manovra di retromarcia il conducente deve assicurarsi di non essere fonte di pericolo per bambini o altri utenti della strada; se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra va eseguita con l'aiuto di un'altra persona, a meno che sia escluso qualsiasi pericolo. Particolare prudenza deve usare il conducente verso gli utenti della strada più vulnerabili, come i fanciulli, gli infermi e le persone anziane, ma anche i pedoni in genere, soprattutto ove sussistano indizi che facciano apparire la situazione dubbia (DTF 97 IV 124). Il grado di attenzione dev'essere valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può attendere un evento della circolazione (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231).

#### **E. 7**

In concreto va sgombrato subito il campo dalla dinamica del sinistro prospettata nel ricorso. L'interessato asserisce in effetti di avere cominciato la retromarcia a passo d'uomo, di essersi fermato per lasciar passare un'automobile che proveniva da \_\_\_\_\_ sulla corsia opposta, di avere ripreso la manovra, di essersi fermato una seconda volta per lasciar passare un'auto che proveniva da \_\_\_\_\_, di avere nuovamente ripreso la manovra, travolgendo imprevedibilmente le due donne (memoriale, pag. 3, punto 3.2). Come risulta dalla sentenza impugnata, durante l'istruttoria il ricorrente stesso ha dichiarato invece di

aver ceduto il passo a due vetture: un'Opel Caravan grigia e un'Alfa Romeo blu che sopraggiungeva da \_\_\_\_\_. La seconda vettura era dunque quella che scendeva verso \_\_\_\_\_, non quella che risaliva da \_\_\_\_\_, sicché in quel momento il ricorrente guardava avanti e non nei retrovisori. Oltre a ciò, in sede di istruttoria il ricorrente ha ammesso che negli specchietti egli avrebbe dovuto vedere le due donne, ma che era concentrato sul traffico e che per di più gli ingombri del mezzo ostruivano la visuale all'indietro (consid. 3). Come possa egli accampare circostanze del tutto straordinarie con le quali non dovesse assolutamente contare, come la disattenzione delle due anziane in condizioni del genere, non è dato a divedere. Certo, l'incidente ha pure avuto connotazioni di fatalità, come ha sottolineato anche il primo giudice (consid. 12), ma il comportamento delle donne (89 e 86 anni a quel momento) non era imprevedibile al punto da relegare in sott'ordine e da vanificare la responsabilità dell'autista.

#### **E. 8**

Si aggiunga che la manovra compiuta dal ricorrente non era priva di rischi e che egli non può liberarsi del pericolo da egli medesimo cagionato – come sembra evincersi dal gravame – invocando le luci accese dell'autocarro e la semplice disattenzione altrui. Chi compie una retromarcia come quella descritta, tanto più con un veicolo pesante con scarsa visibilità all'indietro (si vedano le fotografie agli atti), deve anche prendere in considerazione l'eventualità che persone anziane di scarsi riflessi non si accorgano per tempo della manovra. Giustamente il primo giudice ha ritenuto pertanto che l'inavvertenza delle due donne non bastava per interrompere il nesso di causalità adeguata.

#### **E. 9**

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto l'art. 291 cpv. 1 CPP e, sulle spese, l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.